

N. R.G. 1410/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione Civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Biasci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1410/2018** promossa
da:

██████████ **S.R.L.** , C.F. ██████████ con l'Avv ██████████
██████████ e l'avv ██████████ ██████████

ATTRICE

contro

██████████ **S.R.L.** , C.F. ██████████ con l'Avv. ██████████ ██████████

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità del venditore

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 19 giugno 2020, con termini ex art 190 cpc
decorrenti dal 7 luglio 2020



RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 22 marzo 2018 la soc. [REDACTED] SRL ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale la soc. [REDACTED] S.R.L. chiedendo volersi accertare e dichiarare il contrattuale inadempimento della s.r.l. [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in qualità di venditore del veicolo Iveco 170E23, targato [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni conseguentemente derivanti mediante il pagamento della somma complessiva di € 15.626,32 (quindicimilaseicentoventisei//32) di cui € 6.843,32 a titolo di danno emergente ed il residuo in conseguenza dell'impossibilità di utilizzo del veicolo compravenduto per il periodo necessario alle riparazioni, oltre interessi moratori dal sorgere del credito sino all'integrale ed effettivo saldo.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei difensori quali antistatari

A fondamento della propria domanda, parte attrice ha allegato che

- In data 06.10.2014 la s.r.l. [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante p.t., aveva avanzato proposta di vendita del carro bisarca Iveco 170E23, targato [REDACTED] con km 122.000,00 percorsi secondo quanto riportato dalla strumentazione interna, in favore della s.r.l. [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., al prezzo di € 28.000,00 oltre oneri di legge (All. n. 1: [REDACTED] s.r.l. [REDACTED] / s.r.l. [REDACTED] del 06.10.2014; All. n. 1-bis: Biglietto da visita s.r.l. VAR);
- nella successiva data del 08.10.2014 l'attrice aveva sottoscritto proposta d'acquisto del veicolo di cui sopra il cui prezzo d'acquisto era stato ridotto ad € 25.400,00 oltre I.V.A., così per complessivi € 30.988,00 (All. n.2: proposta d'acquisto sottoscritta del 08.10.2014);



Convenzione per la negoziazione assistita) ma tale accordo si era rivelato del tutto infruttuoso giacchè le parti non erano riuscite ad addivenire ad alcun accordo per evitare il contenzioso;

- Il pregiudizio patrimoniale subito dalla parte attrice poteva essere quantificato come da specifica tabellare meglio indicata in citazione, per complessivi € 15.626,32

Si è costituita in giudizio la [REDACTED] SRL chiedendo il Tribunale volesse, preliminarmente, accertato il decorso del termine prescrizione annuale, dichiarare estinta la pretesa azionata da [REDACTED] in ogni caso respingere, per i motivi tutti indicati, ogni domanda avanzata da [REDACTED] S.r.l., e mandare assolta [REDACTED] S.r.l. da ogni avversa richiesta.

Con il favore delle spese di lite.

A fondamento della propria comparsa, ha allegato che:

- In data 08.10.2014 [REDACTED] S.r.l. – costituita in data 09.10.2014 (doc. 1) – aveva acquistato da [REDACTED] il carro bisarca IVECO tg. [REDACTED] “visto, provato e piaciuto nelle condizioni d’uso e di stato in cui si trova” (doc. 2).

- L’acquirente aveva accettato e riconosciuto che il carro bisarca era “venduto senza garanzia in quanto vendita tra commercianti” (doc. 2).

- La pattuizione era ripetuta nella scheda consegna veicolo che le parti avevano sottoscritto lo stesso giorno dell’ordine, dopo che [REDACTED] aveva provato il mezzo ed avevano dato atto dell’usura di alcuni componenti e di perdite d’olio dall’impianto di sollevamento (doc. 2).

- [REDACTED] aveva dichiarato alla [REDACTED] che, quale operatore del settore, avrebbe sistemato in proprio le problematiche emerse durante la prova.



- Il corrispettivo originariamente richiesto, pari ad € 28.000,00= (oltre I.V.A.) era stato ridotto ad € 25.400,00= (oltre I.V.A.) in considerazione dello stato del veicolo, quale acclarato, e della mancanza di alcuna garanzia fornita da ██████ che l'acquirente aveva riconosciuto ed accettato.
- ██████ S.r.l. era inoltre a conoscenza del fatto che, al momento della vendita, il carro bisarca aveva avuto quattro precedenti proprietari, aveva percorso 122.000 chilometri ed aveva oltre sedici anni, essendo stato immatricolato in data 10.07.1998 (doc. 3).
- L'attrice aveva ritirato il carro in data 30.12.2014, previo pagamento dello stesso a ██████ che aveva rilasciato regolare fattura (doc. 4), comprensiva altresì della voltura al PRA, e dopo avere rimosso dal carro bisarca i loghi di essa ██████ come da accordi (doc. 2).
- la convenuta aveva utilizzato il carro bisarca senza riscontrare problemi sino a pochi giorni prima di averlo venduto a ██████ S.r.l.

In diritto, ha eccepito:

- l'intervenuta prescrizione annuale di cui all'art. 1495 c.c;
- l'esclusione della garanzia, ai sensi dell'art. 1490 c.c
- l'esagerazione del quantum richiesto

Ritenuto di decidere l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, all'udienza del 19 giugno 2020 sono state e precisate e la causa, concessi i termini ex art 190 cpc decorrenti dal 7 luglio 2020, è stata trattenuta in decisione.

L'eccezione è fondata e merita accoglimento.

La vertenza deve essere risolta facendo applicazione del disposto dell'art 1495 c.c., rubricato "Termini e condizioni per l'azione"



Detta norma stabilisce al primo comma che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, prevedendo al secondo comma che la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato. Il terzo comma della precitata norma prevede poi che, in ogni caso, l'azione si prescrive, in un anno dalla consegna, salvo il caso che il compratore sia convenuto. In tal caso, lo stesso non sarà vincolato al ridetto termine prescrizione e, qualora sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunciato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Laddove il primo ed il secondo comma sono relativi all'istituto della decadenza ed ineriscono il terzo comma si riferisce invece all'istituto della prescrizione ed è relativo non già, come nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, alla denuncia dei vizi,.

Si tratta di istituti che, pur avendo come denominatore comune "il tempo", si pongono tuttavia su un piano oggettivamente ed ontologicamente difforni.

Quantunque i termini previsti dalla norma abbiano entrambi natura processuale, gli stessi presentano un oggetto del tutto difforme : laddove il termine decadenziale di cui ai primi due commi si si riferisce al momento entro cui i vizi devono essere denunciati, il termine di cui al terzo comma si riferisce invece all'arco temporale entro il quale la relativa azione deve essere esercitata in giudizio.

Se da un lato è provato per tabulas il fatto che l'attrice abbia rispettato il termine decadenziale di cui al primo comma della precitata norma con riferimento alla denuncia dei vizi relativi al bene per cui è causa, dall'altro costituisce circostanza pacifica e non contestata il fatto che non solo l'introduzione del giudizio ma, ancor



prima, lo stesso invito alla stipula della negoziazione assistita siano intervenuti a distanza ben oltre il termine prescrizionale di un anno dall'avvenuta consegna del bene.

Correttamente parte attrice allega il fatto che l'invito alla stipula della negoziazione assistita spieghi effetto con riferimento alla decorrenza dei termini relativi tanto alla decadenza quanto alla prescrizione.

Non è tuttavia condivisibile l'interpretazione che parte attrice fa del disposto art. 8 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132: se è vero che la negoziazione assistita spiega effetto rispetto alla decadenza ed alla prescrizione sin dal momento dell'invio del relativo invito, va evidenziato come la norma si riferisca all'efficacia sospensiva di detto invito rispetto ai termini di decadenza e prescrizione ancora in corso, la cui decorrenza è pertanto sospesa dal momento in cui il predetto invito viene ricevuto.

In difetto di espressa previsione normativa, tale efficacia non può invece spiegare effetto retroattivo rispetto a quei termini, decadenziali piuttosto che prescrizionali, che, al momento della ricezione del ridetto invito, erano già interamente decorsi, atteso che, in quel caso, è lo stesso Legislatore ad attribuire specifica rilevanza giuridica al decorso del tempo.

Né può affermarsi che, a fronte di termini decadenziali e prescrizionali in quel momento già ampiamente decorsi, l'accettazione da parte del destinatario dell'invito a partecipare alla negoziazione assistita rappresenti, ex se, implicita rinuncia a far successivamente valere in giudizio la relativa eccezione.

Posto che integra orientamento consolidato in giurisprudenza il fatto che "le trattative per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle parti a scopo transattivo – non avendo come proprio presupposto l'ammissione



totale o parziale della pretesa avversaria – in alcun modo rappresentano riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c. nel caso in cui non raggiungano l'effetto desiderato" (in termini Cass. Civ., Sez. III, 27.02.2019 n. 5721, cui addde Cass. Civ. Sez. Lav. 03.06.2000 n. 7447 e Cass. Civ., Sez. I, 09.05.1997 n. 4060), posto che nel caso di specie detto effetto non è stato raggiunto e considerato che si legge nel testo stesso della convenzione "che l'adesione alla convenzione non costituisce riconoscimento della fondatezza dell'altrui pretesa, ma implica l'impegno a valutare le reciproche ragioni e a cercare di raggiungere una soluzione concordata che soddisfi gli interessi di entrambi" (doc. 019 controparte), ne deriva, in assenza di una espressa previsione normativa, non può ritenersi di versare in presenza di una rinuncia implicita da parte del convenuto alla facoltà di sollevare in giudizio una eccezione, eccezione non rilevabile d'ufficio ma solo su istanza di parte, nella prima difesa utile e che vede nel codice di rito la propria fonte.

L'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta è pertanto fondata

L'accoglimento della stessa comporta il rigetto della domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione esercitata in giudizio dall'attrice.

L'accoglimento di detta eccezione ha portata assorbente su tutte le altre questioni che, giusto il criterio della ragione più liquida, non necessitano di ulteriore trattazione da parte del Tribunale

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attore

La liquidazione avviene secondo il DM 37/18, scaglione fino ad € 26.000,00, valori medi per complessivi e quello relativo alla fase trattazione ridotto del 30%, per complessivi € 4355,00 di cui € 875,00 per fase studio, € 740,00 per fase introduttiva, € 1120,00



per fase trattazione, € 1620,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva e le successive occorrende

PQM

IL TRIBUNALE DI CUNEO, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o respinta

- 1) In accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta, RIGETTA la domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione ex art 1495 cc.
- 2) DICHIARA TENUTA E CONDANNA parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 4355,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva e le successive occorrende

Cuneo, 5 febbraio 2021

IL GIUDICE

Dott. Gianluigi BIASCI

